



**PROP 14699 / 2024**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO:    REGOLAMENTO COMUNALE INDIRIZZI PER LA NOMINA, LA  
DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DELLA CITTA'  
PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI. MODIFICA ARTICOLO 2**

Il Consigliere Andrea Russi

**PREMESSO CHE**

Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, stabilisce che:

- spetta al Consiglio Comunale la "definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni" (articolo 42, comma 2, lettera m);
- i poteri di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti stessi spettano al Sindaco che li esercita "sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale" (articolo 50, comma 8).

Lo Statuto della Città di Torino, articolo 46, commi 1 e 2, stabilisce che la deliberazione d'indirizzi è approvata dal Consiglio Comunale "nel corso di ogni mandato amministrativo" e "disciplina in particolare a) le forme di pubblicità per le future nomine da parte del Sindaco e la relativa modalità di presentazione delle domande da parte degli interessati; b) i requisiti richiesti; c) il rapporto tra nominati, Consiglio Comunale e sue articolazioni; d) l'attuazione delle norme sulle pari opportunità".

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 22 dicembre 2011 (mecc. 2011 05182/002) è stato approvato il Regolamento n. 347 INDIRIZZI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DELLA CITTÀ PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI, successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 24 febbraio 2014 (mecc. 2013 07429/002), in data 20 dicembre 2017 (mecc. 2017 05275/002) e in data 20 giugno 2022 (mecc. 2022 00341/000)

Il citato Regolamento rappresenta lo strumento di indirizzo ed operativo per tutti i soggetti coinvolti nella procedura di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Città presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

Alla luce dei recenti fatti di cronaca giudiziaria riguardanti corruzione, voto di scambio e finanziamento illecito ai partiti si rende necessario per il Comune dotarsi di adeguati strumenti di prevenzione e comunque utili a fugare ogni possibile dubbio nell'ottica della totale trasparenza

L'articolo 11 della Legge 9 gennaio 2019, n. 3 prevede che:

“11. Con l'elargizione di contributi in denaro complessivamente superiori nell'anno a euro 500 per soggetto erogatore, o di prestazioni o altre forme di sostegno di valore equivalente per soggetto erogatore, a partiti o movimenti politici di cui all'articolo 18 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, nonché alle liste e ai candidati alla carica di sindaco partecipanti alle elezioni amministrative nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, s'intende prestato il consenso alla pubblicità dei dati da parte dei predetti soggetti erogatori. È fatto divieto ai partiti o movimenti politici di ricevere contributi, prestazioni gratuite o altre forme di sostegno a carattere patrimoniale, in qualsiasi modo erogati, ivi compresa la messa a disposizione con carattere di stabilità di servizi a titolo gratuito, da parte di persone fisiche o enti che si dichiarino contrari alla pubblicità dei relativi dati. Per i contributi, le prestazioni o altre forme di sostegno di cui al primo periodo sono annotati, entro il mese solare successivo a quello di percezione ovvero, in caso di contributi, prestazioni o altre forme di sostegno di importo unitario inferiore o uguale a euro 500, entro il mese di marzo dell'anno solare successivo se complessivamente superiori nell'anno a tale importo, in apposito registro numerato progressivamente e firmato su ogni foglio dal rappresentante legale o dal tesoriere, custodito presso la sede legale del partito o movimento politico, l'identità dell'erogante, l'entità del contributo o il valore della prestazione o della diversa forma di sostegno e la data dell'erogazione. In caso di scioglimento anche di una sola Camera, il termine indicato al terzo periodo è ridotto a quindici giorni decorrenti dalla data dello scioglimento. Entro gli stessi termini di cui al terzo e al quarto periodo, i dati annotati devono risultare dal rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, ed essere pubblicati nel sito internet istituzionale del partito o movimento politico, ovvero nel sito internet della lista o del candidato di cui al primo periodo del presente comma, per un tempo non inferiore a cinque anni.

Sono esenti dall'applicazione delle disposizioni del presente comma le attività a contenuto non commerciale, professionale o di lavoro autonomo di sostegno volontario all'organizzazione e alle iniziative del partito o movimento politico, fermo restando per tutte le elargizioni l'obbligo di rilasciarne ricevuta, la cui matrice viene conservata, per finalità di computo della complessiva entità dei contributi riscossi dal partito o movimento politico.”

La legge Legge 9 gennaio 2019, n. 3 prevede dunque che tali contributi siano resi pubblici.

Con la seguente proposta di deliberazione si vuole eliminare ogni ragionevole dubbio che tali contributi possano essere erogati in funzione della promessa di nomine o in cambio di qualsivoglia tipologia di favore

Tutto ciò premesso,

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

#### PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Di modificare l'articolo 2 del Regolamento n. 347, aggiungendo al paragrafo 2.1 il seguente punto d:

d. abbiano elargito contributi in denaro superiori a euro 500 o prestazioni o altre forme di sostegno di valore equivalente in favore del candidato alla carica di sindaco o di partiti o movimenti politici che lo sostengono nonché a fondazioni ad esso riconducibili.

14/05/2024

IL CONSIGLIERE  
Firmato digitalmente da Andrea Russi